

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, DE VITO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Estensione alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed alle Casse mutue di malattia per gli artigiani delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in materia di assistenza malattia ai pensionati per invalidità e vecchiaia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1955, n. 692, recante norme sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia prevede, tra l'altro, per determinati Istituti od Enti la facoltà dell'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica, nonchè dei galenici pre-confezionati, per le prestazioni ai propri assistiti. Detta legge prevede inoltre che, qualora tali Istituti od Enti non si avvalgano di quella facoltà, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determinerà annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli Enti stessi oltre a quelli praticati per la distribuzione e la vendita al pubblico. Detto sconto — precisa la legge — non dovrà essere inferiore al 17 per cento e sarà a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento.

Fra gli Enti che possono avvalersi della facoltà dell'acquisto diretto delle specialità farmaceutiche e dei galenici, l'articolo 2 della legge prevede anche le Casse mutue e le Casse aziendali che alla data di entrata in

vigore della stessa legge n. 692 non fossero ancora fuse nell'INAM.

Poichè le Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti sono state istituite con legge 22 novembre 1954, n. 1136, e le Casse mutue di malattia per gli artigiani sono state istituite con legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e cioè successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 692, e poichè tali Casse, in base alle leggi n. 369, del 29 maggio 1967 e n. 260 del 27 febbraio 1963, rispettivamente erogano attualmente anche l'assistenza gratuita di malattia ai pensionati delle categorie coltivatori diretti e artigiani, appare evidente la necessità di uniformare la normativa attraverso la concessione dello sconto indicato nell'articolo 4 della predetta legge n. 692.

Diversamente si determinerebbe un'evidente sperequazione nell'ambito delle varie categorie assistite, in quanto i soggetti tutelati dagli Enti indicati nell'articolo 2 della legge n. 692 otterrebbero in concreto un trattamento più completo, mentre quelli tutelati dalle Casse mutue coltivatori diretti e dalle Casse mutue artigiani, compresi i pen-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionati, si troverebbero in condizione notevolmente inferiore sul piano assistenziale, dato che non sono in condizioni di beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo 4 della legge n. 692.

Fino ad oggi, le Casse mutue coltivatori diretti e le Casse mutue artigiani non hanno potuto fornire agli assistiti l'assistenza farmaceutica, dato l'elevato costo della stes-

sa o, se lo hanno fatto, hanno dovuto limitare l'intervento assistenziale ad una percentuale contributiva. L'estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 692 consentirebbe a tali Casse di fornire alla categoria una forma di prestazione che è indubbiamente gradita agli assistiti, data la particolare incidenza del costo dei medicinali sull'economia familiare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sono estese alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.